SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 novembre 1995, n. 465.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo Pag. 3

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1995, n. 466.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 21 luglio 1995, n. 467.

Regolamento recante norme per l'estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici. Pag. 4

DECRETO 3 agosto 1995.

Approvazione della convenzione-tipo per la concessione dei contributi per iniziative oggetto di locazione finanziaria, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia . . . . Pag. 5

**Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali**

DECRETO 30 ottobre 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Ischia» . . . . . . Pag. 8

DECRETO 6 novembre 1995.

Misure fitosanitarie per la commercializzazione delle patate da seme originarie dell'Olanda . . . . Pag. 9

Ministero del tesoro

DECRETO 2 novembre 1995.

Assoggettamento della società Breda energia S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 10

DECRETO 8 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . Pag. 11

DECRETO 8 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni Pag. 12

DECRETO 8 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 23 ottobre 1995.

Seconda variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle uscite del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per l'esercizio finanziario 1995 . . . . Pag. 13

Ministero della sanità

DECRETO 24 luglio 1995.

Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel Servizio sanitario nazionale . . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa e Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 1995.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia . . . . Pag. 36

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1995.

Modificazione alla composizione della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 9548) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. (Deliberazione n. 9557). Pag. 38

DELIBERAZIONE 31 ottobre 1995.

Fissazione della data di avvio delle negoziazioni del contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30, denominato MIBO30. (Deliberazione n. 9558). . . . . Pag. 38

Seconda Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 39

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 39

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione». Pag. 56

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Montaquila. . . . . Pag. 56

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie . . . . Pag. 56

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 9 novembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 57

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino . . . . Pag. 58

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1995 . . . . Pag. 58

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 58

Revoche di registrazioni di presidi sanitari . . . . Pag. 60

Ministero delle finanze: Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Cosenza, Bari, Salerno e Brescia. Pag. 60

Università «La Sapienza» di Roma: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1995). Pag. 61

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 novembre 1995, n. 465.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, della legge 17 gennaio 1994, n. 46, le parole: «entro dieci mesi dal suo insediamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1996».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3035):

Presentato dall'on. BERGAMO il 3 agosto 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 20 settembre 1995, con pareri della commissione I.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1995 e approvato il 5 ottobre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2170):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 10 ottobre 1995.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 19 ottobre 1995.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 46/1994, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8 *(Relazione conclusiva)*. — 1. La Commissione completa i suoi lavori *entro il 31 marzo 1996*. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari».

95G0515

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1995, n. 466.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni,in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

94G0514

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1995, n. 467.

Regolamento recante norme per l'estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, contenente la disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuove varietà vegetali;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994 (numero 217/94/S.G.);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1.1.4/31890/4.13.42 del 5 maggio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La disciplina regolamentare contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue:

Abutilon Theophrasti (sin. *Abutilon avicennae*)

Abutilon Molle Sweet (sin. *Sida Mollis Ortega*)

Alocasia

Alpinia

Aristolochia

Arundinaria

Bambusa

Beta Vulgaris L. var. *Esculenta* L. (Bietola da orto)

Bouganvillea

Brassica Napus L. var. *Napobrassica* (L.) *Peterm.* (Navone)

Chenopodium album L. (Farinello)

Cocculus

Colocasia

Curcuma

Dendrocalamus

Eschscholzia (gen.)

Eucalyptus

Formium

Fortunella o *Kumquat* (*Fortunella Swengle* o *Citrus Trump*)

Gigantoclhoa

Gypsophila

Heliconia

Kockia scoparia

Ligularia

Limonium (gen.)

Meryta

Musa

Oreopanax

Papaver (Genus)

Philodendron

Phyllostachis

Polymnia Sonchifolia (Edulis)

Simmondsia chinensis

Solanum muricatum

Trevesia

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 237

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0510

DECRETO 3 agosto 1995.

Approvazione della convenzione-tipo per la concessione dei contributi per iniziative oggetto di locazione finanziaria di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il quale dispone che i contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte all'Albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'art. 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modifiche;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il quale dispone che le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1;

Visto l'art 18, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n., 10, il quale prevede che le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14, della medesima legge, sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 1992 concernenti modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1991 recante direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Premesso che ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'amministrazione competente per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Premesso che ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le amministrazioni competenti per i contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Premesso che ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti anche relativamente ai contributi di cui all'art. 11 della citata legge n. 10/1991;

Ritenuto di dover adottare una convenzione tipo sulla cui base dovranno essere stipulate le singole convenzioni fra le società di leasing e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le iniziative ammissibili ai contributi di cui agli articoli 12 e 14 della legge n. 10/1991, nonché ai contributi di cui all'art. 11 della stessa legge concessi fino al 31 dicembre 1993, volte a determinare, per gli aspetti specifici, le relative procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le appropriate modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti;

Ritenuto che le convenzioni inerenti la locazione finanziaria per iniziative ammissibili ai contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991 nonché ai contributi di cui all'art. 11 della stessa legge concessi o da concedere a decorrere dal 1° gennaio 1994 debbano essere stipulate direttamente fra le singole società di leasing e le regioni e province autonome interessate, tenendo conto in piena autonomia dello schema costituito dall'unita convenzione tipo;

Visto il decreto ministeriale n. 4173 del 27 giugno 1992;

Sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31796 del 19 marzo 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 2515 del 28 aprile 1993;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 27 del 12 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 4173 del 27 giugno 1992 e n. 2515 del 28 aprile 1993 sono revocati e sostituiti con il presente decreto.

Art. 2.

1. È approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto. Sulla base di tale convenzione tipo saranno stipulate, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le singole convenzioni fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di locazione finanziaria di cui al comma 1 del medesimo art. 15, ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 12 e 14 della medesima legge n. 10/1991 nonché dei contributi di cui all'art. 11 della stessa legge concessi fino al 31 dicembre 1993.

2. Le regioni e le province autonome possono uniformare alla convinzione tipo di cui al comma 1 le convenzioni che stipuleranno con le società di locazione finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 10/1991 ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della medesima legge n. 10/1991 nonché dei contributi di cui all'art. 11 della stessa legge concessi o da concedere a decorrere dal 1° gennaio 1994.

3. Le società di locazione finanziaria, in possesso dei requisiti prescritti, invieranno all'amministrazione competente domanda per la stipula della convenzione e forniranno ogni notizia o documentazione che l'amministrazione competente riterrà necessaria a tal fine.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 236

ALLEGATO

Convenzione tipo per le procedure e le modalità di concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per iniziative oggetto di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge n. 10/1991.

Con la presente convenzione:

tra

.... (l'amministrazione competente) cod. fisc. n. ...., per la quale interviene..

e

la società..
con sede in..
codice fiscale n..
per la quale interviene..

Si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso:

che le amministrazioni competenti sono per gli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché per i contributi di cui all'art. 11 della medesima legge concessi fino al 31 dicembre 1993, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e per gli articoli 8, 10, 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché per i contributi di cui all'art. 11 della medesima legge concessi o da concedere a decorrere dal 1° gennaio 1994, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

che il soggetto proponente è l'utilizzatore del bene, nell'operazione di locazione finanziaria;

che il proponente beneficiario presenta all'amministrazione competente richiesta di contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e relative disposizioni di attuazione;

che il proponente, ai sensi dell'art. 15 della legge, può realizzare l'intero investimento o parti di esso anche tramite operazioni di locazione finanziaria;

che in caso di locazione finanziaria, il proponente presenta esplicita richiesta affinché il contributo, per la quota relativa agli investimenti realizzati con la locazione finanziaria, venga erogato alla società di leasing prescelta; ove tale richiesta sia successiva alla concessione del contributo è da considerare variazione da autorizzarsi preventivamente da parte dell'amministrazione competente e comporta le conseguenti modifiche all'originario provvedimento di concessione;

che alla richiesta di concessione o di variazione deve essere allegata copia conforme del contratto di locazione finanziaria registrato e che nello stesso deve essere espresso l'impegno della società di leasing di assoggettarsi agli eventuali controlli di cui all'art. 4;

che l'amministrazione competente emette decreto o atto di concessione del contributo a favore della società di leasing, affinché essa ne trasferisca contrattualmente l'importo al proponente in conto canoni nei termini e con le modalità previste dalla presente convenzione;

che in caso di investimenti realizzati in parte con capitale proprio ed in parte tramite operazioni di locazione finanziaria, il decreto di concessione o la successiva autorizzazione alla variazione indicano la quota di contributo da erogare direttamente al proponente e quella da erogare alla società di leasing;

che il proponente presenta congiuntamente alla società di leasing domanda per l'erogazione dell'intero contributo, o di una parte di esso in relazione a uno stato di avanzamento, richiamando gli estremi della società di leasing indicata nel provvedimento di concessione o nell'autorizzazione di variazione alla quale dovrà essere accreditato il contributo spettante ed allegando alla domanda stessa, unitamente alla documentazione prevista dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 1992 per gli articoli 11, 12 e 14 della legge n. 10/1991 e dagli atti di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1991, per gli articoli 8, 10 e 13 della stessa legge, le fatture intestate alla società di leasing in copia conforme e debitamente quietanzate;

che ai fini di cui sopra la società si impegna a fornire al proponente copia conforme delle fatture di spesa quietanzate;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2.

Liquidazione ed erogazione del contributo

L'amministrazione competente erogherà alla società di leasing l'ammontare del contributo spettante entro i termini previsti dai provvedimenti richiamati all'art. 6.

Art. 3.

Trasferimento contrattuale al proponente del contributo

La società, dopo l'erogazione da parte dell'amministrazione competente del contributo trasferirà in conto canoni al proponente, nell'arco della durata del contratto di leasing e con le modalità ivi previste, le somme relative al netto degli eventuali oneri sostenuti ai sensi dell'art. 4.

Il trasferimento avverrà in rate trimestrali posticipate, ciascuna di pari importo, comprendenti le quote di contributo relative ai trimestri scaduti maggiorate degli interessi calcolati con capitalizzazione annua al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima erogazione.

I trasferimenti in conto canoni al proponente da parte della società, ferma restando l'utilizzazione degli impianti incentivati per tutta la durata della locazione, avverranno solo a condizione che:

sia esaurito il trimestre contrattuale. I trimestri contrattuali termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza trimestrale;

il proponente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutti i canoni del trimestre;

il proponente presenti alla società fattura fiscalmente regolare per l'ammontare degli interessi maturati a suo favore.

Il primo trasferimento in conto canoni al proponente avverrà subito con valuta pari a quella riconosciuta dall'istituto di credito sul quale sarà stato accreditato il contributo concesso alla società e comprenderà le quote di contributo afferenti i canoni anticipati nonché quelli normali pagati relativi a trimestralità contrattuali già esaurite alla data dell'erogazione.

I rimanenti trasferimenti in conto canoni verranno effettuati dalla società al proponente alla data di convenzionale scadenza dei singoli successivi trimestri contrattuali e comunque con la prima valuta utile successiva alla data d'incasso dell'ultimo canone di ciascun trimestre se posteriore alla scadenza del trimestre medesimo.

Gli interessi inizieranno a maturare dalla data di valuta di accredito del contributo erogato alla società di leasing e saranno calcolati trimestralmente sulle residue quote di trasferimento contrattuale in conto canoni al proponente e liquidati contestualmente alle quote trimestrali.

Nel caso in cui l'erogazione del contributo alla società avvenga per stati di avanzamento, la società provvederà ad accantonare gli importi di dette quote di contributo che verranno trasferiti contrattualmente al proponente secondo le modalità di cui sopra, a partire dalla data di decorrenza del contratto. A tale data la società riconoscerà al proponente gli interessi sulle quote di contributo ricevute prima della decorrenza del contratto, calcolati come sopra. È fatta comunque salva la facoltà della società di richiedere al proponente gli eventuali oneri di prelocazione calcolati sull'importo dei pagamenti effettuati dalla società medesima in via anticipata rispetto alla decorrenza del contratto.

Art. 4.

Controlli

L'amministrazione competente si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti, con onere a carico della società di leasing.

L'amministrazione competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento indagini e sopralluoghi in merito al regolare esercizio degli impianti incentivati, con onere a carico del proponente.

La società si impegna a fare espressa menzione di tali facoltà dell'amministrazione competente nel contratto di locazione finanziaria.

In caso di contratto preesistente alla concessione del contributo, tale facoltà verrà menzionata tramite un'opportuna integrazione del contratto medesimo unitamente alle altre integrazioni necessarie per rendere tale contratto compatibile con la presente convenzione.

Art. 5.

Altri adempimenti

La società, ove accerti la cessazione definitiva dell'utilizzazione dell'impianto incentivato o in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, sospenderà il trasferimento contrattuale al proponente delle somme derivanti dal contributo di cui all'art. 3 e provvederà ad informare entro sessanta giorni l'amministrazione competente, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Qualora la società intenda ricollocare il bene presso un nuovo utilizzatore, comunque in possesso dei requisiti prescritti ai fini della concessione del contributo, ne darà comunicazione all'amministrazione competente entro i termini previsti dal precedente comma. Il nuovo utilizzatore dovrà presentare, congiuntamente alla società di leasing, domanda ai fini della modifica del provvedimento di concessione per consentire il trasferimento contrattuale a suo favore delle somme derivanti dal contributo o della quota residua delle stesse, provvedendo a tutti gli adempimenti ed assumendo tutti gli impegni e le responsabilità spettanti all'originario proponente.

Ove l'amministrazione competente accolga la richiesta di modifica del provvedimento di concessione del contributo, autorizza la società di leasing a trasferire contrattualmente in conto canoni al nuovo proponente, nella loro interezza, l'intera somma derivante dal contributo concesso ovvero la quota di tali somme non ancora trasferite all'originario proponente; e ciò indipendentemente dal valore assunto a base per la determinazione dei canoni a carico del nuovo proponente. Il trasferimento del contributo avverrà in rate trimestrali secondo un piano determinato in funzione del nuovo contratto e gli interessi relativi alle singole trimestralità saranno calcolati con capitalizzazione annua ed al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della prima erogazione. Per il primo trasferimento in conto canoni al nuovo proponente gli interessi inizieranno a maturare alla data dell'ultimo trasferimento effettuato al precedente proponente.

In caso di non accoglimento della richiesta di modifica del provvedimento di concessione del contributo ovvero nel caso in cui la relativa domanda di sostituzione dell'utilizzatore non sia presentata entro dodici mesi dall'accertamento della cessazione definitiva, qualora l'originario proponente utilizzatore del bene abbia provveduto al regolare esercizio e alla corretta manutenzione dell'impianto per almeno un triennio, la società è tenuta a restituire, in un'unica soluzione, all'amministrazione competente solo le quote di contributo non trasferite in conto canoni al proponente, maggiorate degli interessi calcolati con capitalizzazione annua al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della erogazione del contributo da parte dell'amministrazione, relativamente al periodo intercorrente fra la data dell'ultimo pagamento effettuato a favore del proponente e quella della restituzione all'amministrazione, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal decorrere del termine suddetto.

In ogni altro caso di revoca totale o parziale del contributo, il proponente e la società di leasing rispondono in solido della restituzione del contributo stesso, o della quota revocata, maggiorato degli interessi secondo la disciplina generale richiamata all'art. 6, fermo restando la possibilità di rivalsa fra le società di leasing e soggetto beneficiario e viceversa, prevista nel contratto di leasing, a seconda che la causa della revoca sia individuabile in responsabilità della società nella effettiva e completa realizzazione degli impianti ovvero in responsabilità del proponente nella corretta manutenzione e nel regolare esercizio degli impianti stessi.

Art. 6.

Per gli aspetti non regolati dalla presente convenzione si applicano le procedure, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati previste dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 1992, per quanto concerne i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge n. 10/1991 e dagli atti delle regioni e delle province autonome applicabili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1991, per quanto riguarda i contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della stessa legge.

Art. 7.

Durata

La presente convenzione scade il 31 dicembre e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da inviarsi dall'una all'altra parte con raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della originaria o delle successive scadenze.

In ogni caso essa continua a vincolare le parti per i contributi concessi anteriormente all'operatività dell'eventuale disdetta fino al completamento del trasferimento contrattuale delle somme derivanti dai contributi stessi ai proponenti dell'iniziativa.

Art. 8.

Registrazione

La presente convenzione, viene redatta in triplice originale di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed il terzo per l'ufficio del registro. Le formalità e spese di registrazione e quelle eventuali di bollo sono interamente a carico della società di leasing.

95A6645

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Ischia».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di orgine controllata dei vini «Ischia bianco», «Ischia rosso» e «Ischia bianco superiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993 che ha sostituito la predetta denominazione di origine controllata con la denominazione di origine controllata «Ischia»;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Ischia» ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione dei vini in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Ischia», nelle tipologie bianco, rosso, Biancolella, Forastera, Piedirosso e passito, previsto nella misura del 5,0 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, è modificato nella misura del 4,5 per mille.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A6609

DECRETO 6 novembre 1995.

Misure fitosanitarie per la commercializzazione delle patate da seme originarie dell'Olanda.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Vista la comparsa in alcune aree del territorio nazionale del batterio fitopatogeno *Pseudomonas solanacearum* (nuova denominazione: *Burkholderia solanacearum*), su colture di patate impiantate con patate da seme originarie dei Paesi Bassi;

Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel nostro territorio;

Considerato che le misure fitosanitarie contenute nella direttiva 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette;

Considerata l'urgenza di prevedere misure cautelative in conformità dell'art. 15 della direttiva 77/93/CEE in presenza di un rischio imminente derivante dall'introduzione nella prossima campagna di patate da seme olandesi;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patate originari dell'Olanda, introdotti e commercializzati nel territorio nazionale sino al 30 aprile 1996, devono essere assoggettati alle condizioni indicate dal presente decreto.

Art. 2.

Le autorità fitosanitarie olandesi prima dell'esportazione dei tuberi-seme di patate destinate all'Italia devono accertare che:

a) le patate da seme siano state prodotte in aree esenti da *Pseudomonas solanacearum;*

b) l'assenza di *Pseudomonas solanacearum* (razza 3) nei tuberi-seme deve essere accertata con appropriate analisi ufficiali per campione;

c) i campioni devono essere prelevati da ogni partita ed analizzati in un laboratorio ufficiale; ciascuna partita deve essere costituita da tuberi di una sola varietà prodotti in un'unica azienda; ogni campione deve essere costituito di almeno duecento tuberi;

d) l'analisi batteriologica deve consistere nella colorazione di immunofluorescenza sul concentrato finale dei coni ombelicali, analogamente a quanto previsto nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993 concernente la lotta contro il marciume anulare della patata, tenuto conto della possibile esistenza di sierotipi differenti;

Art. 3.

Le partite di patate devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto.

Dette patate, per poter circolare nel territorio italiano, devono essere munite del passaporto e del cartellino ufficiale delle sementi, nonché del certificato di analisi (o sua copia), rilasciato dal laboratorio ufficiale, di cui all'art. 2, lettera *c)*.

Art. 4.

Il primo acquirente, che introduce nel territorio nazionale i tuberi-seme di patate originari dell'Olanda, deve conservare gli originali dei certificati di analisi almeno per un anno e annotare in apposito registro i dati relativi alle partite importate, comunicandone la destinazione entro due giorni ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

I successivi acquirenti sono tenuti a registrare i movimenti dei tuberi-seme in questione.

L'utilizzatore finale deve conservare i cartellini ufficiali delle sementi almeno per un anno.

Art. 5.

I servizi fitosanitari regionali provvedono a prelevare i campioni e ad effettuare le analisi batteriologiche, secondo le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario centrale.

Le partite campionate restano in quarantena sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi.

Art. 6.

I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, le misure di distruzione dei tuberi-seme in questione che non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6642

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 novembre 1995.

Assoggettamento della società Breda energia S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Breda energia S.p.a. è stata esclusa dalla liquidazione coatta amministrativa, in quanto erano state presentate proposte di sistemazione che interessano anche il personale;

Vista la lettera n. CL 1399/95 del 14 settembre 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Breda energia S.p.a., con sede in Milano, viale Sarca, 336, sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM:

la Breda energia S.p.a. è una società controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992;

«il deficit patrimoniale di L/milioni 40.877 rende fin d'ora palese l'evidente impossibilità dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori (L/milioni 86.294) con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito (L/milioni 45.4176)»;

in data 21 luglio 1995 è stato stipulato un contratto di cessione del complesso delle componenti attive del patrimonio, che prevede la messa in mobilità dei dipendenti con successiva riassunzione, procedura praticabile solo se la società cedente è assoggettata a liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che l'assoggettamento della Breda energia S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è inteso ad assicurare una migliore tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in

quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi nell'esercizio delle proprie attività dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalla legge;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra accennati, di sottoporre la Breda energia S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società Breda energia S.p.a., con sede in Milano, viale Sarca, 336, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano n. 299199, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Angelo Napolitano, nato a Venezia-Mestre il 6 agosto 1958.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro dell'imprese.

Roma, 2 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6643

DECRETO 8 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 ottobre 1995 è pari a 93.741 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 novembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A6698

DECRETO 8 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 ottobre 1995 è pari a 93.741 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 maggio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 novembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A6699

DECRETO 8 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 ottobre 1995 è pari a 93.741 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 novembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 novembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A6700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 1995.

Seconda variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle uscite del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per l'esercizio finanziario 1995.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto il decreto 8 marzo 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di approvazione del bilancio di previsione 1995 del Fondo di rotazione già citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1995 con il quale è stata approvata la prima nota di variazione al suddetto bilancio di previsione per l'anno 1995;

Vista la nota n. 3704 del 15 settembre 1995 dell'I.N.P.S. con la quale si comunica una riduzione dell'ultima rata del gettito contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 per l'anno 1995 di L. 6.958.933.438, che saranno compensati mediante pari utilizzo dell'avanzo effettivo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo 1994 del Fondo in argomento;

Considerato la necessità di integrare l'avanzo provvisorio di amministrazione, iscritto nel bilancio di previsione 1995 per L. 1.700.337.723.065, alle risultanze definitive del consuntivo 1994 del Fondo in argomento, pari a L. 2.141.549.267.049, per cui si rende necessario aumentare il suddetto avanzo di L. 441.211.543.984;

Considerata la necessità di reiscrivere nei sottoindicati capitoli le somme a fianco di ognuno indicate, i cui importi vanno in diminuzione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1994, come sopra indicato:

cap. 6015	L.	6.300.000.000
cap. 6016	»	3.037.892.775
cap. 7001	»	5.763.565.507
cap. 7004	»	87.719.936.775
cap. 7016	»	20.000.000.000
cap. 7017	»	220.902.187.080
cap. 7019	»	15.748.924.211
cap. 7029	»	46.723.457.566
cap. 9001	»	609.124.463
Totale . . .	L.	406.805.088.377

Visto il decreto-legge n. 416/1995 di reiterazione del precedente decreto-legge n. 326/1995, che dispone il versamento al Ministero del tesoro per la riassegnazione in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro delle somme appresso indicate:

art. 1, comma 15, lettera *b)*	L.	141.000.000.000
art. 6, comma 28	»	253.000.000.000
art. 13, comma 5	»	70.000.000.000
art. 18, comma 13	»	3.000.000.000
Totale . . .	L.	467.000.000.000

delle quali per un totale di L. 215.000.000.000 si è provveduto a carico dell'esercizio finanziario 1994, mentre per L. 252.000.000.000 deve provvedersi a carico delle disponibilità dell'esercizio corrente mediante parallela riduzione delle disponibilità esistenti nel Fondo di riserva (cap. 7029);

Visto la decisione della commissione centrale per l'impiego dell'8 settembre 1995, con la quale è stato disposto l'assegnazione al cap. 7015 della somma di L. 15.022.057.566 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 7007 per L. 5.593.500.000, dello stanziamento del cap. 7029 per L. 6.129.457.566, delle economie effettive dell'esercizio 1994 per L. 3.299.100.000;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 408 del 17 settembre 1988, convertito, con modifiche, nella legge 12 novembre 1988, n. 492, è necessario versare all'I.N.P.S. la somma di L. 240.000.000.000 e che esiste nella gestione stralcio al 31 dicembre 1992 del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 del consuntivo dell'esercizio 1994, al cap. 5123, lo stanziamento della somma di L. 174.534.978.594 (residui passivi), per cui è necessario provvedere a carico delle disponibilità del cap. 7017 all'integrazione dell'importo previsto dalla legge n. 492 pari a L. 65.465.021.406;

Considerata la necessità di integrare con le residue somme disponibili quale economie effettive di gestione dell'esercizio 1994 i capitoli di spesa appresso indicati per le somme a fianco di ognuno segnate:

cap. 7003 - L. 21.648.422.169 (provvid. ex art. 26 della legge n. 845/1978);

cap. 7005 - L. 1.500.000.000 (provvid. ex art. 18*d)* della legge n. 845/1978);

cap. 7006 - L. 1.000.000.000 (interv. ex art. 18*e)* della legge n. 845/1978);

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti nella sezione uscite del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, citato nelle premesse, i seguenti capitoli:

cap. 6018: somme da versare al Ministero del tesoro per la riassegnazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge n. 416/1995;

cap. 6019: integrazione delle somme da versare all'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 della legge 12 novembre 1988, n. 492.

Art. 2.

È apportata al bilancio di previsione di cui al precedente art. 1, sezione entrate, la seguente variazione:

cap. 2001: versamento da parte dell'I.N.P.S. delle maggiori entrate di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 (in diminuzione). . .	L.	− 6.958.933.438
S.N.: avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 (in aumento)	»	441.211.543.984

Art. 3.

Sono apportate al bilancio di previsione di cui al precedente art. 1, sezione uscite, le seguenti variazioni in aumento:

cap. 6015: somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all'art. 3, comma 1-*quater*, della legge n. 160/1988	L.	6.300.000.000
cap. 6016: trattamento economico sostitutivo della retribuzione operai agricoli casi afta epizootica (art. 9, comma 4, della legge numero 218/1988)	»	3.037.892.775
cap. 6018: somme da versare al Ministero del tesoro per la riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro (decreto-legge n. 416/1995)	»	252.000.000.000
cap. 6019: integrazione delle somme da versare all'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 della legge numero 492/1988	»	65.465.021.406
cap. 7001: contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal F.S.E.	»	5.763.565.507
cap. 7003: contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978	»	21.648.422.169
cap. 7004: contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della legge n. 113/1986.	»	87.719.936.775
cap. 7005: spese per l'istituzione ed il finanziamento dei corsi di formazione professionale all'estero (art. 18, lettera *d)*, della legge numero 845/1978)	»	1.500.000.000
cap. 7006: spese per il finanziamento di attività formative in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e)*, della legge n. 845/1978)	»	1.000.000.000

cap. 7015: spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (legge numero 236/1993, art. 9, comma 1) . . .	L.	15.022.057.566
cap. 7016: spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (legge n. 236/1993, art. 9, comma 2)	»	20.000.000.000
cap. 7017: contributi da erogare per il finanziamento della legge n. 492/1988	»	220.902.187.080
cap. 7019: spese per interventi finanziari di cui alla legge numero 181/1989	»	15.748.924.211
cap. 7029: fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993	»	46.723.457.566
cap. 9001: somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti F.S.E. ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro	»	609.124.463
Totale . . .	L.	763.440.589.518

Art. 4.

Sono apportate alla sezione uscite del bilancio di previsione indicato al precedente art. 1 le seguenti variazioni in diminuzione:

cap. 7007: spese per attività di ricerche, studio e sperimentazione (art. 18, lettera *f)*, della legge n. 845/1978)	L.	- 5.593.500.000
cap. 7017: contributi da erogare per il finanziamento della legge n. 492/1988.	»	- 65.465.021.406
cap. 7029: fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993	»	- 258.129.457.566
Totale . . .	L.	329.187.978.972

Art. 5.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione delle entrate e delle uscite del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1995 quali risultano dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

Roma, 23 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6579

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 luglio 1995.

Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, siano stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità;

Visto il comma 3 dello stesso art. 10, che prevede l'utilizzo di detti indicatori da parte del Ministro della sanità, in sede di relazione sullo stato sanitario del Paese, al fine di verificare i risultati conseguiti;

Visto l'art. 1, comma 4, lettera *f)*, dello stesso decreto legislativo, che prevede che il Piano sanitario nazionale indica le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;

Considerato che le regioni hanno la competenza ad esercitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo l'indirizzo tecnico, la promozione e il supporto nei confronti delle aziende sanitarie, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie e che il direttore generale dell'azienda sanitaria ha la competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto legislativo, a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come da verbale della seduta del 12 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e contenuti

1. Il Servizio sanitario nazionale adotta un insieme di indicatori, quale strumento ordinario e sistematico per l'autovalutazione e la verifica dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attività sanitarie.

2. Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali.

3. Gli indicatori da adottare da parte dei suddetti livelli, per le finalità indicate al comma 1, sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle aziende sanitarie di adottare ulteriori indicatori adeguati, significativi ed influenti al fine di assistere efficacemente i processi decisionali regionali e locali.

Art. 2.

Raccolta e trasmissione delle informazioni

1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e, per la parte applicabile, il direttore generale dell'azienda ospedaliera sono responsabili della raccolta delle informazioni necessarie per la produzione degli indicatori previsti dal presente decreto e della trasmissione delle stesse informazioni alla regione ed al Ministero della sanità. Le regioni e il Ministero della sanità possono definire modalità diverse di trasmissione dei dati.

2. Con successivo decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. saranno definiti i contenuti e le specifiche delle informazioni necessarie alla produzione degli indicatori previsti dal presente decreto, anche tenendo conto delle informazioni già prodotte dagli attuali flussi informativi nazionali. Nello stesso decreto saranno, altresì, indicati i tempi di realizzazione del complessivo sistema degli indicatori, coerentemente con la gradualità necessaria all'adeguamento del sistema informativo ai diversi livelli.

Art. 3.

Modalità di utilizzo

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome diffondono periodicamente i valori di riferimento e gli intervalli di variazione osservati, rispettivamente a livello nazionale e regionale, onde consentire alle singole aziende l'utilizzo degli indicatori previsti dal presente decreto per fini di autovalutazione.

2. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera utilizza gli indicatori previsti dal presente decreto per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, in materia di verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dispone la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale in cui sono esposti ed analizzati i valori assunti dagli indicatori previsti dal presente decreto ed i relativi scostamenti rispetto ai valori nazionali e regionali, di cui al comma 1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dispone, altresì, la trasmissione di tale rapporto, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regione ed al Ministero della sanità.

3. Le regioni e le province autonome utilizzano gli indicatori definiti dal presente decreto per l'esercizio delle attività, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, in materia di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed elaborano annualmente la relazione illustrativa dello stato sanitario della regione e dell'attuazione del processo di pianificazione regionale, contenente, altresì, valutazioni circa l'efficacia dei criteri di programmazione e di allocazione delle risorse adottati, utilizzando gli indicatori previsti dal presente decreto.

4. Il Ministro della sanità utilizza gli indicatori di cui al presente decreto per la definizione delle indicazioni del piano sanitario nazionale e per le verifiche di attuazione del piano stesso, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché per la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n: 502 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Norme finali

1. Gli indicatori definiti con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti criteri: le aree prioritarie di intervento e i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati dal piano sanitario nazionale; l'evoluzione delle conoscenze in merito alle modalità di misura dei risultati prodotti dalle attività sanitarie; il grado di sviluppo dei sistemi informativi sanitari.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 311

ALLEGATO

GLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI QUALITÀ NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI DAL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1994 - 1996

0A01)

Popolazione residente
(per classi di età e sesso)

0A02)

Estensione territoriale

0A03)

Indice di dipendenza della popolazione

(N. residenti di età inferiore a 14 anni e superiore a 65 anni / N. residenti di età compresa tra 14 e 65 anni)

0A04)

Attesa di vita alla nascita

0A05)

Attesa di vita all' età di 75 anni

0A06)

Tasso di mortalità infantile

0A07)

$$\frac{\text{N. casi di morti "evitabili"}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

0A08)

Mortalità per tutte le neoplasie

0A09)

Mortalità per malattie cardio - vascolari in soggetti di età < 65 anni

ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO

Indicatori di Domanda e Accessibilità

1B01)

N. insediamenti produttivi censiti

1B02)

N. impianti per la trasformazione e la lavorazione di alimenti di origine animale

1B03)

N. impianti per la macellazione

Indicatori di Risorse

1C01)

$$\frac{\text{Costo delle attività del dipartimento di prevenzione}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

1C02)

Costo delle attività del dipartimento di prevenzione
/
Popolazione residente

1C03)

Costo medio per operatore del dipartimento di prevenzione

1C04)

N. medici addetti al dipartimento di prevenzione
/
Popolazione residente
x 1.000

1C05)

N. veterinari
/
Popolazione residente
x 1.000

1C06)

N. veterinari
/
N. unità bovino-equivalenti
x 10.000

1C07)

N. operatori tecnici del dipartimento di prevenzione
/
Popolazione residente
x 1.000

1C08)

N. totale operatori del dipartimento di prevenzione
/
Popolazione residente
x 1.000

Indicatori di Attività

1D01)

N. vaccinazioni obbligatorie effettuate
/
Popolazione residente di età < 14 anni
x 1.000

1D02)

N. vaccinazioni raccomandate effettuate
/
Popolazione residente di età < 14 anni
x 1.000

1D03)

N. determinazioni della piombemia effettuate
/
Popolazione residente
x 10.000

1D04)

N. rilevazioni di inquinanti atmosferici effettuate
/
N. rilevazioni previste
x 100

1D05)

N. controlli delle acque di balneazione effettuati
/
N. controlli programmati
x 100

1D06)

N. controlli delle acque potabili effettuati
/
Popolazione residente
x 1.000

1D07)

$$\frac{\text{N. insediamenti produttivi sottoposti ad ispezione}}{\text{N. insediamenti produttivi censiti}} \times 100$$

1D08)

$$\frac{\text{N. insediamenti produttivi sottoposti a rilevamento di inquinanti ambientali}}{\text{N. insediamenti produttivi censiti}} \times 100$$

1D09)

$$\frac{\text{N. visite mediche preventive e periodiche effettuate}}{\text{N. medici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro}}$$

1D10)

$$\frac{\text{N. allevamenti controllati per l' attuazione dei piani di eradicazione, profilassi o monitoraggio}}{\text{N. veterinari}}$$

1D11)

$$\frac{\text{N. atti di vigilanza veterinaria effettuati}}{\text{N. veterinari}}$$

1D12)

$$\frac{\text{N. determinazioni del mercurio effettuate nelle matrici alimentari}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

1D13)

$$\frac{\text{N. determinazioni di composti organo-clorurati effettuate nelle matrici alimentari}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

Indicatori di Risultato

1E01)

$$\frac{\text{N. residenti che hanno compiuto 24 mesi di età e sono stati regolarmente vaccinati}}{\text{N. residenti che hanno compiuto 24 mesi di età}} \times 100$$

1E02)

$$\frac{\text{N. determinazioni della piombemia con risultato > valore limite}}{\text{N. determinazioni della piombemia effettuate}} \times 100$$

1E03)

$$\frac{\text{N. casi nuovi di T.B.C.}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

1E04)

$$\frac{\text{N. casi nuovi di malattie infettive intestinali}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

1E05)

$$\frac{\text{N. casi nuovi di epatite virale A}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

1E06)

$$\frac{\text{N. casi nuovi di epatite virale B}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

1E07)

$$\frac{\text{N. rilevazioni di inquinanti atmosferici con nsultato > valore limite}}{\text{N. rilevazioni di inquinanti atmosferici effettuate}} \times 100$$

1E08)

$$\frac{\text{N. controlli delle acque di balneazione con nsultato > valore limite}}{\text{N. controlli delle acque di balneazione effettuati}} \times 100$$

1E09)

$$\frac{\text{N. controlli delle acque potabili con nsultato > valore limite}}{\text{N. controlli delle acque potabili effettuati}} \times 100$$

1E10)

$$\frac{\text{N casi di infortunio sul lavoro}}{\text{N. ore lavorate}} \times 1.000.000$$

1E11)

$$\frac{\text{N. casi nuovi di malattie professionali}}{\text{N. lavoratori esposti}} \times 100$$

1E12)

$$\frac{\text{N. focolai di malattie infettive in animali da allevamento}}{\text{N. allevamenti sottoposti ad ispezione}} \times 100$$

1E13)

$$\frac{\text{N. determinazioni del mercurio effettuate nelle matrici alimentari con risultato > valore limite}}{\text{N. determinazioni del mercurio effettuate nelle matrici alimentari}} \times 100$$

1E14)

$$\frac{\text{N. determinazioni di composti organo-clorurati effettuate nelle matrici alimentari con risultato > valore limite}}{\text{N. determinazioni di composti organo-clorurati effettuate nelle matrici alimentari}} \times 100$$

1E15)

$$\frac{\text{N. casi di zoonosi}}{\text{Popolazione residente}} \times 1000$$

1E16)

$$\frac{\text{Quantità di alimenti nconosciuti non idonei}}{\text{Quantità di alimenti controllati}} \times 100$$

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

Indicatori di Domanda e Accessibilità

2B01)

$$\frac{\text{N. assistibili di età} > 13\text{ anni che hanno effettuato la scelta del medico}}{\text{Popolazione residente di età} > 13\text{ anni}} \times 100$$

2B02)

$$\frac{\text{N. assistibili di età} > 13\text{ anni che hanno effettuato la scelta del medico}}{\text{N. medici di medicina generale}}$$

2B03)

$$\frac{\text{N. assistibili di età} < 14\text{ anni che hanno effettuato la scelta del pediatra}}{\text{Popolazione residente di età} < 14\text{ anni}} \times 100$$

2B04)

$$\frac{\text{N. assistibili di età} < 14\text{ anni che hanno effettuato la scelta del pediatra}}{\text{N. pediatri di libera scelta}}$$

2B05)

$$\frac{\text{Minuti di apertura settimanale degli ambulatori dei medici di medicina generale}}{\text{N. scelte dei medici di medicina generale}}$$

2B06)

$$\frac{\text{Minuti di apertura settimanale degli ambulatori dei pediatri di libera scelta}}{\text{N. scelte dei pediatri di libera scelta}}$$

2B07)

$$\frac{\text{N. punti di Guardia Medica}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

2B08)

$$\frac{\text{N. richieste di assistenza domiciliare}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

Indicatori di Risorse

2C01)

$$\frac{\text{Costo della assistenza sanitaria di base}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

2C02)

$$\frac{\text{Costo della assistenza medico generica}}{\text{Popolazione residente di età} > 13\text{ anni}}$$

2C03)

$$\frac{\text{Costo della assistenza pediatrica di libera scelta}}{\text{Popolazione residente di età} < 14\text{ anni}}$$

2C04)

$$\frac{\text{Costo del servizio di guardia medica}}{\text{Popolazione residente}}$$

2C05)

$$\frac{\text{Costo della assistenza farmaceutica}}{\text{Popolazione residente}}$$

2C06)

$$\frac{\text{Costo della assistenza domiciliare}}{\text{Popolazione residente}}$$

2C07)

Costo medio dei medici di medicina generale

2C08)

Costo medio dei pediatri di libera scelta

2C09)

Costo medio per ora lavorata delle attività di guardia medica

2C10)

Costo medio per operatore addetto all'assistenza domiciliare

2C11)

$$\frac{\text{Costo della assistenza materno - infantile}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

2C12)

$$\frac{\text{Costo dei servizi per gli anziani}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

2C13)

$$\frac{\text{Costo della assistenza pediatrica di libera scelta}}{\text{Costo della assistenza materno - infantile}} \times 100$$

2C14)

$$\frac{\text{Costo della assistenza domiciliare agli anziani}}{\text{Costo dei servizi per gli anziani}} \times 100$$

2C15)

$$\frac{\text{N. medici di medicina generale}}{\text{Popolazione residente di età} > 13 \text{ anni}} \times 1.000$$

2C16)

$$\frac{\text{N. pediatri di libera scelta}}{\text{Popolazione residente di età} < 14 \text{ anni}} \times 1.000$$

2C17)

$$\frac{\text{N. ore di apertura del servizio di guardia medica}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

2C18)

$$\frac{\text{N. ore lavorate dagli infermieri professionali per assistenza domiciliare}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

2C19)

N. ore lavorate dai terapisti della riabilitazione per assistenza domiciliare
――――――――――――― x 1.000
Popolazione residente

2C20)

N. ore lavorate da altri operatori per assistenza domiciliare
――――――――――――― x 1.000
Popolazione residente

Indicatori di Attività

2D01)

N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritte
―――――――――――――
Popolazione residente

2D02)

N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritte ad assistibili di età < 14 anni
―――――――――――――
Popolazione residente di età < 14 anni

2D03)

N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritte ad assistibili di età > 65 anni
―――――――――――――
Popolazione residente di età > 65 anni

2D04)

N. prescrizioni di accertamenti diagnostici
―――――――――――――
Popolazione residente

2D05)

N. prescrizioni di accertamenti diagnostici ad assisitibili di età < 14 anni
―――――――――――――
Popolazione residente di età < 14 anni

2D06)

N. prescrizioni di accertamenti diagnostici ad assisitibili di età > 65 anni
―――――――――――――
Popolazione residente di età > 65 anni

2D07)

N. ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età > 65 anni
―――――――――――――
Popolazione residente di età > 65 anni

Indicatori di Risultato

2E01)

N. medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che abbiano partecipato ad almeno una attività di audit medico certificata dalla Usl
――――――――――――― x 100
N. medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

2E02)

N. ricoveri di residenti prescritti dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
――――――――――――― x 1.000
Popolazione residente

2E03)

N. ricoveri di residenti prescritti dai medici di guardia medica
――――――――――――― x 1.000
Popolazione residente

2E04)

$$\frac{\text{N. confezioni di antibiotici controindicati in età pediatrica prescritte a residenti di età} < 14 \text{ anni}}{\text{N. prescrizioni di antibiotici a residenti di età} < 14 \text{ anni}} \times 100$$

2E05)

$$\frac{\text{N. soggetti trattati in assistenza domiciliare}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

2E06)

$$\frac{\text{N. deceduti per meningite tubercolare in età} < 14 \text{ anni}}{\text{Popolazione residente di età} < 14 \text{ anni}} \times 10.000$$

2E07)

Tasso di ricovero per malattie infettive nel primo anno di vita

ASSISTENZA SPECIALISTICA SEMIRESIDENZIALE E TERRITORIALE

Indicatori di Domanda e Accessibilità

3B01)

$$\frac{\text{N. presidi a gestione diretta che svolgono attività specialistica}}{\text{Popolazione residente}} \times 10.000$$

3B02)

N. medio di ore giornaliere di apertura dei presidi a gestione diretta che svolgono attività specialistica

3B03)

Tempo medio di attesa tra la richiesta e l'esecuzione di un esame T.A.C.

3B04)

$$\frac{\text{N. indagini di laboratorio con tempo di attesa tra la richiesta e l'esecuzione} > 48 \text{ ore}}{\text{N. indagini di laboratorio effettuate}} \times 100$$

3B05)

$$\frac{\text{N. esami ambulatoriali di diagnostica per immagini con tempo di attesa tra la richiesta e l'esecuzione} > 5 \text{ giorni}}{\text{N. esami ambulatoriali di diagnostica per immagini effettuati}} \times 100$$

3B06)

$$\frac{\text{N. esami di diagnostica strumentale con tempo di attesa tra la richiesta e l'esecuzione} > 7 \text{ giorni}}{\text{N. esami di diagnostica strumentale effettuati}} \times 100$$

3B07)

$$\frac{\text{N. consultori familiari}}{\text{N. donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$$

3B08)

$$\frac{\text{N. utenti dei SERT}}{\text{Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$$

3B09)

$$\frac{\text{N. utenti dei SERT residenti nella Usl}}{\text{Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$$

3B10)

$$\frac{\text{N. SERT}}{\text{Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$$

3B11)

N. medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali

Indicatori di Risorse

3C01)

$$\frac{\text{Costo della assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

3C02)

$$\frac{\text{Costo della assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale}}{\text{Popolazione residente}}$$

3C03)

$$\frac{\text{Costo della assistenza specialistica in convenzione}}{\text{Popolazione residente}}$$

3C04)

$$\frac{\text{Costo dei servizi di salute mentale}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

3C05)

$$\frac{\text{Costo dei servizi di salute mentale}}{\text{Popolazione residente}}$$

3C06)

$$\frac{\text{Costo della attività consultoriale}}{\text{Costo della assistenza materno - infantile}} \times 100$$

3C07)

$$\frac{\text{Costo della attività consultoriale}}{\text{N. donne residenti di età tra 15 e 49 anni}}$$

3C08)

$$\frac{\text{Costo della assistenza ai tossicodipendenti tramite SERT}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

3C09)

$$\frac{\text{Costo della assistenza ai tossicodipendenti tramite SERT}}{\text{Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}}$$

3C10)

$$\frac{\text{Costo della assistenza riabilitativa ambulatoriale e semiresidenziale}}{\text{Popolazione residente}}$$

3C11)

$$\frac{\text{Costo della assistenza protesica}}{\text{Popolazione residente}}$$

3C12)

$$\frac{\text{Costo della assistenza idro-termale}}{\text{Popolazione residente}}$$

3C13)

$$\frac{\text{Costo della assistenza integrativa}}{\text{Popolazione residente}}$$

3C14)

$$\frac{\text{N. ore lavorate dai medici addetti ai servizi di salute mentale}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

3C15)

$$\frac{\text{N. ore lavorate da altro personale addetto ai servizi di salute mentale}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

3C16)

$$\frac{\text{N. ore lavorate dal personale del ruolo sanitario addetto ai consultori}}{\text{N. donne residenti di età tra 15 e 49 anni}}$$

3C17)

$$\frac{\text{N. operatori addetti ai SERT}}{\text{N. utenti dei SERT}}$$

3C18)

$$\frac{\text{N. ore lavorate dagli operatori addetti alla assistenza riabilitativa territoriale}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

Indicatori di Attività

3D01)

$$\frac{\text{N. prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

3D02)

$$\frac{\text{N. prestazioni T.A.C. ambulatoriali}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

3D03)

$$\frac{\text{N. prestazioni R.M.N. ambulatoriali}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

3D04)

$$\frac{\text{N. accessi ai consultori}}{\text{N. ore lavorate dal personale del ruolo sanitario addetto ai consultori}}$$

3D05)

$$\frac{\text{N. accessi ai SERT}}{\text{N. operatori SERT}}$$

3D06)

$$\frac{\text{N. accessi ai servizi di salute mentale}}{\text{N. ore lavorate dai medici addetti ai servizi di salute mentale}} \times 1.000$$

Indicatori di Risultato

3E01)

$$\frac{\text{N. utenti del SERT che hanno interrotto il trattamento}}{\text{N. utenti del SERT}} \times 100$$

3E02)

$$\frac{\text{N. utenti del SERT inviati in comunità terapeutiche}}{\text{N. utenti del SERT}} \times 100$$

3E03)

$$\frac{\text{N. deceduti per uso di droghe}}{\text{Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$$

3E04)

$$\frac{\text{N. neonati di peso alla nascita} < \text{2500 gr.}}{\text{N. neonati}} \times 100$$

3E05)

$$\frac{\text{N. interruzioni volontarie di gravidanza}}{\text{N. donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$$

3E06)

$$\frac{\text{N. interruzioni volontarie di gravidanza ripetute}}{\text{N. donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$$

3E07)

$$\frac{\text{N. ricoveri per eclampsia}}{\text{N. parti}} \times 100$$

3E08)

$$\frac{\text{N. casi trattati nei servizi di salute mentale ricoverati in reparti psichiatrici per acuti}}{\text{N. casi trattati nei servizi di salute mentale}} \times 100$$

3E09)

$$\frac{\text{N. richieste di ricovero effettuate dai medici dei servizi di salute mentale}}{\text{N. ricoveri in reparti psichiatrici per acuti}} \times 100$$

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Indicatori di Domanda e Accessibilità

4B01) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. posti letto}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

4B02)

$$\frac{\text{N. posti letto in reparti pediatrici}}{\text{Popolazione residente di età } < 14 \text{ anni}} \times 1.000$$

4B03)

$$\frac{\text{N. posti letto in reparti di ostetricia e ginecologia}}{\text{N. donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$$

4B04) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. dimissioni di residenti}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

4B05)

$$\frac{\text{N. dimissioni di residenti da reparti pediatrici}}{\text{Popolazione residente di età } < 14 \text{ anni}} \times 1.000$$

4B06) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. residenti dimessi da istituti di ricovero non della Usl}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

4B07)

$$\frac{\text{N. ricoveri all' estero di soggetti residenti}}{\text{Popolazione residente}} \times 1.000$$

4B08) (complessivo e per specialità)

Indice di attrazione

4B09)

N. utenti in lista di attesa per il ricovero > 30 gg. per specialità

4B10)

N. utenti in lista di attesa per il ricovero > 180 gg. per specialità

4B11)

$$\frac{\text{N. reparti pediatrici che consentono ad un genitore di assistere il bambino durante il ricovero nell' intero arco delle 24 ore}}{\text{N. reparti pediatrici}} \times 100$$

4B12)

$$\frac{\text{N. posti letto in reparti di geriatria}}{\text{Popolazione residente di età } > 65 \text{ anni}} \times 1.000$$

4B13)

$$\frac{\text{N. dimissioni di residenti di età } > 65 \text{ anni}}{\text{Popolazione residente di età } > 65 \text{ anni.}} \times 1.000$$

Indicatori di Risorse

4C01)

Costo della assistenza ospedaliera per acuti

-- x 100

Costo totale

4C02)

Costo della assistenza ospedaliera pediatrica

-- x 100

Costo della assistenza materno - infantile

4C03)

Costo della assistenza ospedaliera ostetrico - ginecologica

-- x 100

Costo della assistenza materno - infantile

4C04)

Costo della assistenza psichiatrica ospedaliera

-- x 100

Costo dei servizi di salute mentale

4C05)

Costo della assistenza ospedaliera geriatrica

-- x 100

Costo dei servizi per gli anziani

4C06)

Costo della assistenza ospedaliera per acuti

Popolazione residente

4C07)

Costo della assistenza ospedaliera per acuti erogata da istituti di ricovero non della USL

Popolazione residente

4C08)

Costo della assistenza ospedaliera pubblica per acuti

Popolazione residente

4C09)

Costo medio del personale medico

4C10)

Costo medio del personale infermieristico

4C11)

Costo del personale medico

N. dimissioni

4C12)

Costo del personale infermieristico

N. dimissioni

4C13)

Costo di altro personale

N. dimissioni

4C14)

Costo dei farmaci ed emoderivati

N. dimissioni

4C15)

$$\frac{\text{Costo dei presidi medico chirurgici}}{\text{N. dimissioni}}$$

4C16)

$$\frac{\text{Costo dei servizi di lavanderia}}{\text{N. dimissioni}}$$

4C17)

$$\frac{\text{Costo dei servizi di mensa}}{\text{N. dimissioni}}$$

4C18)

Costo medio per accesso in pronto soccorso

4C19) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. posti letto di day hospital}}{\text{N. posti letto}} \times 100$$

4C20)

$$\frac{\text{N. posti letto nelle case di cura private accreditate}}{\text{N. posti letto negli istituti pubblici}} \times 100$$

4C21)

$$\frac{\text{N. sale operatorie}}{\text{N. posti letto in reparti chirurgici}} \times 100$$

4C22)

$$\frac{\text{N. culle}}{\text{N. neonati}} \times 1.000$$

4C23)

$$\frac{\text{N. incubatrici}}{\text{N. posti letto in reparti pediatrici}} \times 100$$

Indicatori di Attività

4D01) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. dimissioni di residenti}}{\text{N. dimissioni}} \times 100$$

4D02) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. dimissioni di soggetti residenti fuori della Usl}}{\text{N. dimissioni}} \times 100$$

4D03)

Indice comparativo di performance per reparto

4D04)

Indice di case - mix per reparto

4D05) (complessivo e per specialità)

Tasso di utilizzo dei posti letto in regime di degenza ordinaria

4D06) (complessivo e per specialità)

Indice di rotazione dei posti letto in regime di degenza ordinaria

4D07) (complessivo e per specialità)

Intervallo di turn - over in regime di degenza ordinaria

4D08) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. cicli di trattamento in regime di day hospital}}{\text{N. dimissioni}} \times 100$$

4D09) (complessivo e per specialità)

Presenza media in regime di day hospital

4D10) (complessivo e per specialità)

Indice di rotazione dei posti letto in regime di day hospital

4D11)

$$\frac{\text{N. interventi chirurgici}}{\text{N. sale operatorie}}$$

4D12)

$$\frac{\text{N. ore effettive di attività delle sale operatorie}}{\text{N. posti letto nei reparti chirurgici}}$$

4D13)

Degenza media pre-operatoria per DRG chirurgici

4D14)

$$\frac{\text{N. prestazioni chirurgiche in regime di day - surgery}}{\text{N. prestazioni chirurgiche}} \times 100$$

4D15) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. dimissioni}}{\text{N. medici}}$$

4D16) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. dimissioni}}{\text{N. personale infermieristico}}$$

4D17)

$$\frac{\text{N. dimissioni}}{\text{N. altro personale}}$$

Indicatori di Risultato

4E01)

$$\frac{\text{N. ricoveri non programmati di pazienti entro le 24 ore successive una procedura eseguita in anestesia, ambulatorialmente o in regime di day hospital}}{\text{N. pazienti sottoposti, ambulatorialmente o in regime di day hospital, ad una procedura eseguita in anestesia}} \times 100$$

4E02) (complessivo e per specialità)

$$\frac{\text{N. pazienti con piu' di un ricovero l' anno}}{\text{N. dimessi}} \times 100$$

4E03)

$$\frac{\text{N. dimissioni di soggetti di età} < 14 \text{ anni da reparti ospedalieri non pediatrici}}{\text{N. dimissioni di soggetti di età} < 14 \text{ anni}} \times 100$$

4E04)

$$\frac{\text{N. dimissioni da reparti chirurgici senza intervento chirurgico}}{\text{N. dimissioni da reparti chirurgici}} \times 100$$

4E05) (specifico per DRG)

$$\frac{\text{N. pazienti deceduti entro 30 giorni dal ricovero}}{\text{N. casi trattati}} \times 100$$

4E06)

$$\frac{\text{N. pazienti deceduti nel corso del ricovero con diagnosi di dimissione di infarto miocardico acuto}}{\text{N. pazienti con diagnosi di dimissione di infarto miocardico acuto}} \times 100$$

4E07)

$$\frac{\text{N. pazienti deceduti con diagnosi di infarto miocardico acuto entro 2 giorni dal ricovero}}{\text{N. pazienti con diagnosi di dimissione di infarto miocardico acuto}} \times 100$$

4E08)

$$\frac{\text{N. casi di infezioni ospedaliere}}{\text{N. dimissioni}} \times 1.000$$

4E09)

$$\frac{\text{N. accessi in pronto soccorso seguiti da ricovero}}{\text{N. accessi in pronto soccorso}} \times 100$$

4E10)

$$\frac{\text{N. pazienti trattati in regime di ospedalizzazione domiciliare}}{\text{N. dimissioni}} \times 100$$

4E11)

Tasso di mortalità neonatale precoce in soggetti di peso < 2.500 gr. alla nascita

4E12)

$$\frac{\text{N. ricoveri in terapia intensiva neonatale}}{\text{N. parti}} \times 100$$

4E13)

$$\frac{\text{N. parti cesarei}}{\text{N. parti}} \times 100$$

4E14)

$$\frac{\text{N. neonati con diagnosi di dimissione di significativo trauma da parto}}{\text{N. parti}} \times 100$$

4E15)

$$\frac{\text{N. casi di mortalità materna}}{\text{N. parti}} \times 100$$

4E16)

$$\frac{\text{N. pazienti con piu' di un ricovero l' anno in reparti psichiatrici per acuti}}{\text{N. dimessi da reparti psichiatrici per acuti}} \times 100$$

4E17)

$$\frac{\text{N. dimissioni di soggetti di età > 65 anni con dimissione ordinaria presso un istituto di lungodegenza}}{\text{N. dimissioni di soggetti di età > 65 anni}} \times 100$$

4E18)

$$\frac{\text{N. dimissioni di soggetti di età > 65 anni con dimissione ordinaria al domicilio}}{\text{N. dimissioni di soggetti di età > 65 anni}} \times 100$$

ASSISTENZA SANITARIA RESIDENZIALE A NON AUTOSUFFICIENTI E LUNGODEGENTI STABILIZZATI

Indicatori di Domanda e Accessibilità

0A01)

$$\frac{\text{Popolazione residente di età > 65 anni}}{\text{Popolazione residente}} \times 100$$

5B01)

$$\frac{\text{N. cittadini non autosufficienti}}{\text{Popolazione residente}} \times 100$$

5B02)

$$\frac{\text{N. posti letto in strutture residenziali per anziani}}{\text{Popolazione residente di età > 65 anni}} \times 1.000$$

5B03)

$$\frac{\text{N. posti in comunità terapeutiche per tossicodipendenti}}{\text{Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$$

5B04)

N. utenti in lista di attesa per l' inserimento in residenze sanitarie assistenziali per anziani

Indicatori di Risorse

5C01)

$$\frac{\text{Costo della assistenza residenziale a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati}}{\text{Costo totale}} \times 100$$

5C02)

$$\frac{\text{Costo della assistenza riabilitativa residenziale ai disabili psichici}}{\text{Costo dei servizi di salute mentale}} \times 100$$

5C03)

$$\frac{\text{Costo della assistenza residenziale agli anziani}}{\text{Costo dei servizi per gli anziani}} \times 100$$

5C04)

$$\frac{\text{Costo della assistenza ai tossicodipendenti in comunità terapeutiche}}{\text{Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}}$$

5C05)

Costo della assistenza ai tossicodipendenti in comunità terapeutiche convenzionate
/
Popolazione residente di età tra 14 e 44 anni

5C06)

Costo della assistenza residenziale agli anziani
/
Popolazione residente di età > 65 anni

5C07)

N. operatori addetti alle comunità terapeutiche pubbliche per tossicodipendenti
/
N. giornate di assistenza nelle comunità terapeutiche pubbliche per tossicodipendenti

5C08)

N. ore lavorate dai medici nelle strutture residenziali per anziani
/
N. giornate di assistenza nelle strutture residenziali per anziani

5C09)

N. ore lavorate da altro personale nelle strutture residenziali per anziani
/
N. giornate di assistenza nelle strutture residenziali per anziani

Indicatori di Attività

5D01)

N. giornate di assistenza nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti
/
N. utenti delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti

5D02)

N. giornate di assistenza agli anziani nelle strutture residenziali per anziani
/
Popolazione residente di età > 65 anni

Indicatori di Risultato

5E01)

N. utenti delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti che hanno interrotto il trattamento
/
N. utenti delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti
x 100

5E02)

N. dimessi da strutture residenziali per anziani e rientrati in famiglia
/
N. utenti delle strutture residenziali per anziani
x 100

CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICATORI SECONDO LE AREE DI DOMANDA

Aree di domanda / *Indicatori*	ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	ASSISTENZA SANITARIA DISTRETTUALE	ASSISTENZA OSPEDALIERA	ASSISTENZA MATERNO INFANTILE	SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE	SERVIZI PER GLI ANZIANI
Indicatori di domanda e accessibilità	1B01,1B02,1B03	2B01,2B02,2B05, 2B07,2B08,3B01, 3B02,3B03,3B04, 3B05,3B06,3B08, 3B09,3B10,5B01, 5B03	4B01,4B04,4B06, 4B07,4B08,4B09, 4B10	2B03,2B04,2B06, 3B07,4B02,4B03, 4B05,4B11	3B11	0A01,4B12,4B13, 5B02,5B04
Indicatori di risorse	1C01,1C02,1C03, 1C04,1C05,1C06, 1C07,1C08	2C01,2C02,2C04, 2C05,2C06,2C07, 2C09,2C10,2C15, 2C17,2C18,2C19, 2C20,3C01,3C02, 3C03,3C08,3C09, 3C10,3C11,3C12, 3C13,3C17,3C18, 5C01,5C04,5C05, 5C07	4C01,4C06,4C07, 4C08,4C09,4C10, 4C11,4C12,4C13, 4C14,4C15,4C16, 4C17,4C18,4C19, 4C20,4C21	2C03,2C08,2C11, 2C13,2C16,3C06, 3C07,3C16,4C02, 4C03,4C22,4C23	3C04,3C05,3C14, 3C15,4C04,5C02	2C12,2C14,4C05, 5C03,5C06,5C08, 5C09
Indicatori di attività	1D01,1D02,1D03, 1D04,1D05,1D06, 1D07,1D08,1D09, 1D10,1D11,1D12, 1D13	2D01,2D04,3D01, 3D02,3D03,3D05, 5D01	4D01,4D02,4D03, 4D04,4D05,4D06, 4D07,4D08,4D09, 4D10,4D11,4D12, 4D13,4D14,4D15, 4D16,4D17	2D02,2D05,3D04	3D06	2D03,2D06,2D07, 5D02
Indicatori di risultato	1E01,1E02,1E03, 1E04,1E05,1E06, 1E07,1E08,1E09, 1E10,1E11,1E12, 1E13,1E14,1E15, 1E16	2E01,2E02,2E03, 2E05,3E01,3E02, 3E03,5E01	4E01,4E02,4E04, 4E05,4E06,4E07, 4E08,4E09,4E10,	2E04,2E07,3E04, 3E05,3E06,3E07, 4E03,4E11,4E12, 4E13,4E14,4E15,	2E08,3E08,3E09, 4E16	4E17,4E18,5E02

Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi definiti dal PSN 94 - 96	0A01,0A02,0A03 0A04,0A05,0A06 0A07,0A08,0A09

95A6583

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 1995.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
E
LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed, in particolare, l'art. 22, comma 3;

Viste, altresì. le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, come modificate ed integrate, da ultimo, in data 6 giugno 1995;

Considerata l'opportunità di prevedere particolari modalità di compensazione e garanzia dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della stessa legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Considerata l'opportunità di prevedere la compensazione e garanzia dei contratti di opzione sull'indice di borsa MIB30, denominati MIBO30, di cui alla delibera della Consob n. 9482 del 2 ottobre 1995;

Emanano d'intesa

le unite disposizioni che modificano ed integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Il presente provvedimento e le annesse disposizioni, saranno pubblicate nel Bollettino della Consob.

Roma, 20 ottobre 1995

p. *Il presidente della Consob*
BESSONE

Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO

ALLEGATO

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Art. 1.

Al punto 2) del comma 1 dell'art. 5, al punto 3) del comma 1 dell'art. 6, al punto 2) del comma 1) dell'art. 7 ed al punto 2) del comma 1 dell'art. 8 dopo la parola «aggiuntivi» e prima della parola «relativi» è aggiunta la seguente espressione «ed i premi».

Art. 2.

Dopo il comma 2 dell'art. 10 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Nel caso di cui all'art. 10-*bis*, gli aderenti comunicano altresì all'aderente designato, per mezzo del sistema telematico di contrattazione ed entro il termine della giornata in cui è stata conclusa una operazione sul mercato, la controparte di mercato e gli estremi dell'operazione, nonché quelli identificativi del committente.».

Art. 3.

Il comma 5 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«*5*. L'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni, nonché le controversie di qualunque natura, nascenti dalle operazioni concluse sul mercato possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti. L'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni, nonché le controversie di qualunque natura nascenti dagli accordi di cui all'art. 10-*bis* e dalla sua esecuzione possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti e gli aderenti interessati.».

Art. 4.

Dopo il comma 5 dell'art. 10 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nei casi previsti dalle regole di funzionamento di ciascun mercato, le operazioni concluse sul mercato possono essere cancellate su disposizione delle autorità competenti. A seguito di detta cancellazione vengono meno gli effetti di cui al comma 4. È salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 5.».

Art. 5.

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis* (*Particolari modalità di compensazione e garanzia*). — *1*. Le procedure di cui al presente capo consentono che la compensazione e la garanzia dei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 stipulati da un aderente per conto di un proprio committente siano effettuate, senza l'intervento dell'aderente che ha concluso l'operazione, direttamente da un aderente designato dal committente stesso sulla base di apposito accordo, a condizione che tale possibilità sia prevista e disciplinata dalle regole di funzionamento dei singoli mercati.

2. Nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo, le operazioni di cui al comma 1 si considerano a tutti gli effetti come originariamente concluse per conto del committente dall'aderente da esso designato.

3. Possono assumere la qualità di aderenti designati gli aderenti generali e quelli individuali con un patrimonio netto non inferiore a venti miliardi di lire.».

Art. 6.

Il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:

a) in un conto «terzi» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;

b) in un conto «proprio» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

Ai fini della determinazione dei margini di cui all'art. 12 dovuti dagli aderenti indiretti agli aderenti generali, le posizioni contrattuali registrate nel conto «terzi» di cui alla precedente lettera *a)* sono evidenziate in due sottoconti:

un sottoconto «terzi posizioni aperte-aderente indiretto» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di apertura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;

un sottoconto «terzi posizioni chiuse-aderente indiretto» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di chiusura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti,

e le disposizioni di cui all'art. 12 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali registrate in tali sottoconti secondo le modalità stabilite nel regolamento della Cassa.».

Art. 7.

Al comma 2 dell'art. 13 dopo la parola «variazione» e prima della espressione «è pari:» è aggiunta la seguente espressione «, ove previsto dallo schema contrattuale dei contratti uniformi a termine,».

Art. 8.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Margini aggiuntivi*). — *1.* Nei casi espressamente previsti nel regolamento della Cassa:

a) la Cassa, nel corso delle negoziazioni, può chiedere agli aderenti generali e individuali da essa individuati il versamento, entro un termine contestualmente stabilito, di margini aggiuntivi di importo pari ai margini iniziali, di variazione e ai premi, calcolati in base alle posizioni contrattuali complessive in essere e valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un dato momento da essa fissato;

b) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità e termini di cui alla lettera *a)*;

c) gli aderenti richiedono ai propri committenti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalità e termini di cui alla lettera *a)*.».

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma i, del decreto e della delibera Consob n. 9483 del 2 ottobre 1995:

a) la Cassa sospende le negoziazioni dandone immediatamente notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto (in seguito definito Comitato di gestione), per il mercato di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alla Consob per i mercati di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge;

b) la Cassa richiede il versamento di margini aggiuntivi in contanti secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *a)* in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate ai prezzi registrati sui mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 in un dato momento da essa stabilito;

c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti il versamento di margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *b)*;

d) gli aderenti richiedono ai committenti il versamento dei margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera *c)*;

e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e il termine entro il quale devono essere effettuati versamenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*.

3. Gli aderenti, tuttavia, hanno facoltà di differire il versamento da parte dei propri committenti dei margini di cui ai commi 1 e 2 per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore.».

Art. 9.

1. Al comma 1, 2 e 3 dell'art. 15, l'espressione «dei margini iniziali, di variazione o aggiuntivi» è sostituita dall'espressione «delle somme dovute a titolo di margini e di premi».

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 15, l'espressione «all'art. 6» è sostituita dalla seguente «agli articoli 6 e 10-*bis*».

3. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 15, l'espressione «all'art. 7» è sostituita dalla seguente «agli articoli 7 e 10-*bis*».

4. Alla lettera *a)*, del comma 3 dell'art. 15, l'espressione «all'art. 8» è sostituita dalla seguente «agli articoli 8 e 10-*bis*».

Art. 10.

Sono soppressi gli articoli 15-*bis* e 15-*ter*.

95A6590

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1995.

Modificazione alla composizione della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 9548).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Vista la nota dell'11 ottobre 1995, con la quale il Presidente dell'ANASF ha indicato il dott. Elio Conti Nibali quale membro titolare, di propria nomina, della Commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, in sostituzione del dott. Lamberto Collina;

Considerata pertanto la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991 anche al fine di assicurare il normale esercizio delle funzioni della commissione della Sicilia;

Delibera:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la composizione della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari è modificata a seguito della nomina del dott. Elio Conti Nibali quale membro titolare di nomina Anasf, della commissione stessa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 30 ottobre 1995

p. *Il presidente:* ZURZOLO

95A6589

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. (Deliberazione n. 9557).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 28 settembre 1995 la Deutsche Bank AG e la propria controllata Deutsche Bank S.p.a. hanno acquistato dalla Cofide - Compagnia finanziaria De Benedetti S.p.a. n. 30.187.000 azioni emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. rappresentanti il 48,81% del capitale sociale;

Visto che in data 16 ottobre 1995 la Deutsche Bank AG ha comunicato a questa Commissione l'intenzione di effettuare, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 149/1992, un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni ordinarie di Finanza & Futuro Holding S.p.a. in circolazione per un totale di n. 14.224.000 azioni pari al 23% del capitale sociale;

Considerato che, a seguito della citata operazione, per i titoli ordinari emessi dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Finanza & Futuro Holding S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 30 ottobre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A6592

DELIBERAZIONE 31 ottobre 1995.

Fissazione della data di avvio delle negoziazioni del contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30, denominato MIBO30. (Deliberazione n. 9558).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995 con la quale sono state definite le caratteristiche di un contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30, denominato MIBO30;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9483 del 2 ottobre 1995;

Ritenuta la necessità di fissare la data di avvio delle negoziazioni aventi ad oggetto il contratto di opzione MIBO30;

Delibera:

La data di avvio delle negoziazioni del contratto MIBO30, di cui alla delibera n. 9482 citata in premessa, è fissata al 15 novembre 1995.

La presente delibera sarà inviata in copia al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 31 ottobre 1995

p. *Il presidente:* ZURZOLO

95A6591

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visti gli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi Napoli;

Visto l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV;

Visto il decreto rettorale del 16 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1993 relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche della Seconda Università degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali adunanza del 26 novembre 1993, del senato accademico e del consiglio di amministrazione adunanze del 29 marzo e 12 maggio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 luglio 1995;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta

di integrare l'ordinamento didatico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Seconda Università degli studi di Napoli (decreto rettorale del 16 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1993), relativamente al corso di laurea in scienze biologiche, nel modo seguente:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

dopo il biennio di applicazione di cui all'art. 8 del citato decreto rettorale 16 aprile 1993, viene aggiunto il seguente indirizzo:

«*c)* Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;

fisiologia generale II;

igiene;

patologia generale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1995

Il rettore: MANCINO

95A6615

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1993 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina veterinaria (tabella XXXIII);

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 15 giugno 1995 e 14 luglio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 200 a 207 compreso sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 200 (*Durata ed articolazione del corso di laurea*). — Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto di iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 201 (*Accesso al corso di laurea*). — Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato sccademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Art. 202 (*Attività didattiche*). — L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare.

L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività teorico pratica. Ad ognuna delle aree dalla 1ª alla 15ª della tabella allegata sono assegnate ulteriori 50 ore per un totale di 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (tabella I). Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella I. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. 209), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune ed obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi quattro anni di corso comprende 2700 ore per attività didattica teorico pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi art. 203), per un totale generale di 4100 ore.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 203 (*Moduli professionalizzanti*). — Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezioni. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. Ogni facoltà, potrà, per specifiche e motivate

esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potranno, per motivate esigenze, ripartire delle ore di lezione tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 204 *(Corsi integrati e discipline)*. — L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico disciplinari. I docenti sono da reperire nei settori scientifico disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuiti a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico pratica) di almeno cinquanta ore.

Art. 205 *(Esami)*. — Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente: di regola corrisponde al numero dei corsi integrati pertanto, sulla base della presente tabella potrà variare da un minimo di 31 ad un massimo di 32 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazione di profitto in itinere. Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

Art. 206 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 207 *(Tesi ed esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

Art. 208 *(Coordinamento dell'attività didattica)*. — Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art 11 della legge n. 341/1990 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso attivato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 209 *(Strutture didattiche)*. — Le facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovranno avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati. Il consiglio di facoltà, in sede di recepimento del presente ordinamento didattico, dovrà trasmettere al MURST, tramite i competenti organi accademici, un'apposita scheda delle risorse a disposizione, dalla quale risulti l'adeguamento delle strutture didattiche alla succitata direttiva comunitaria.

Art. 210 *(Norme transitorie)*. — Durante i due anni accademici successivi all'attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

Art. 211 *(Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline)*.

AREA 1 - *Fisico matematica* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscerere le applicazioni del calcolatore

alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quale la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: *Fisico matematica:*

Fisica;

Fisica medica;

Biofisica;

Matematica;

Biomatematica;

Calcolo numerico;

Metodi matematici e statistici;

Statistica applicata alle scienze biologiche.

Ore 100.

Settori scientifico disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

AREA 2 - *Chimica e biochimica* (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: *Chimica e propedeutica biochimica:*

Chimica e propedeutica biochimica;

Propedeutica biochimica.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: *Biochimica veterinaria sistematica e comparata:*

Biochimica;

Biochimica veterinaria sistematica e comparata;

Biochimica applicata.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

AREA 3 - *Biologia animale e vegetale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: *Biologia animale e vegetale:*

Zoologia veterinaria;

Biologia generale;

Biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

Genetica;

Biologia molecolare;

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

Botanica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

AREA 4 - *Anatomia degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: *Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:*

Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

Anatomia veterinaria sistematica e comparata.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

Corso integrato 4.2: *Anatomia degli animali domestici:*

Anatomia degli animali domestici;

Anatomia veterinaria sistematica e comparata;

Anatomia topografica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

AREA 5 - *Fisiologia degli animali domestici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: *Fisiologia ed etologia degli animali domestici:*

Fisiologia veterinaria;

Fisiologia degli animali domestici;

Etologia veterinaria e benessere animale;

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

Corso integrato 5.2: *Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:*

Fisiologia veterinaria;

Fisiologia degli animali domestici;

Endocrinologia degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

AREA 6 - *Patologia generale e anatomia patologica veterinaria* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: *Patologia generale veterinaria:*

Patologia generale veterinaria;

Fisiopatologia degli animali domestici;

Immunopatologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

Corso integrato 6.2: *Anatomia patologica veterinaria:*

Anatomia patologica veterinaria;

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

AREA 7 - *Malattie infettive degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: *Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:*

Microbiologia ed immunologia veterinaria;

Virologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.2: *Malattie infettive e patologia aviare:*

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Patologia aviare.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.3: *Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria.*

Epidemiologia veterinaria;

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Patologia tropicale veterinaria;

Sanità pubblica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

AREA 8 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolaie riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o

terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana).

Corso integrato 8.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

Farmacologia farmacodinamia e farmacia veterinaria;

Farmacologia e tossicologia veterinaria;

Tossicologia veterinaria;

Tossicologia alimentare degli animali domestici;

Chemioterapia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

AREA 9 - *Zootecnica* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: *Zootecnia generale e miglioramento genetico:*

Zootecnica generale;

Genetica veterinaria;

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

Etnologia zootecnica.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A.

Corso integrato 9.2: *Zootecnica speciale e tecniche di allevamento:*

Zootecnica speciale;

Valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

Fisioclimatologia zootecnica;

Igiene zootecnica;

Zoocolture;

Economia delle produzioni zootecniche.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

AREA 10 - *Nutrizione e alimentazione animale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: *Nutrizione e alimentazione animale:*

Nutrizione e alimentazione animale;

Alimenti zootecnici;

Tecnica mangimistica;

Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09B.

AREA 11 - *Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

Parassitologia generale;

Parassitologia veterinaria;

Malattie parassitarie degli animali;

Profilassi delle malattie parassitarie;

Epidemiologia veterinaria;

Micologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32B.

AREA 12 - *Clinica medica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: *Semeiotica e diagnostica:*

Semeiotica medica veterinaria;

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.2: *Patologia medica:*

Patologia medica veterinaria;

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.3: *Clinica medica e medicina legale:*

Clinica medica veterinaria;

Terapia medica veterinaria;

Radiologia veterinaria e medicina nucleare;

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

AREA 13 - *Clinica chirurgica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: *Patologia e semeiotica chirurgica:*

Semeiotica chirurgica veterinaria;

Patologia chirurgica veterinaria;

Radiologia veterinaria e medicina nucleare.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

Corso integrato 13.2: *Anestesiologia e clinica chirurgica:*

Anestesiologia veterinaria;

Medicina operatoria veterinaria;

Clinica chirurgica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

AREA 14 - *Clinica ostetrica veterinaria* (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: *Clinica ostetrica veterinaria:*

Andrologia e clinica andrologica veterinaria;

Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

Ostetricia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

AREA 15 - *Ispezione degli alimenti di origine animale* (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, infine, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente alla materia considerata.

Corso integrato 15.1: *Industrie e controllo di qualità degli alimenti:*

Igiene e tecnologia alimentare;

Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Corso integrato 15.2: *Ispezione e controllo degli alimenti:*

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

Lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

TABELLA 1

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI AI QUALI LE FACOLTÀ DEVONO DISTRIBUIRE LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA (art. 202)

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale - Settore scientifico disciplinare: S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare: E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - Settore scientifico disciplinare: E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare: V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare: V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria - Settore scientifico disciplinare: V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - Settore scientifico disciplinare: V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare: V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - Settore scientifico disciplinare: G09C.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - Settore scientifico disciplinare: G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - Settore scientifico disciplinare: V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - Settore scientifico disciplinare: V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare: V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - Settore scientifico disciplinare: V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - Settore scientifico disciplinare: V31B.

Modulo professionalizzante
Gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:*

Anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

Anatomia aviare;

Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

Fisiologia della fauna selvatica;

Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

Fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione degli animali selvatici* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: *Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:*

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

Anestesiologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09C, V34A.

AREA 3 - *Ambiente e risorse alimentari* (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad essa la fauna può arrecare. Lo studente dovrà inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: *Ambiente e risorse alimentari:*

Botanica veterinaria;

Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

Farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

Ecologia zootecnica;

Alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

Zootecnica montana.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

AREA 4 - *Idrobiologia e acquacoltura* (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: *Idrobiologia e acquacoltura:*

Acquacoltura;

Alimentazione degli animali acquatici;

Biochimica degli organismi acquatici;

Gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, G09B, G09D.

AREA 5 - *Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: *Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:*

Ittiopatologia;

Patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

Malattie parassitarie;

Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

AREA 6 - *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica* (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.3: *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:*

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

Patologia aviare;

Patologia del coniglio e della selvaggina;

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

Patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

Malattie parassitarie degli animali;

Ecoparassitologia e gestione sanitaria dalla fauna selvatica;

Profilassi delle malattie parassitarie;

Micologia veterinaria;

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

Patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

200 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

AREA 1 - *Benessere animale e ambiente* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: *Benessere animale e ambiente:*

Etologia veterinaria e benessere animale;

Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

Biochimica applicata;

Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V30B.

AREA 2 - *Farmacologia e patologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoisto-patologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: *Farmacologia e patologia:*

Chemioterapia veterinaria;

Farmacosorveglianza veterinaria;

Fisiopatologia degli animali domestici;

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A.

AREA 3 - *Parassitologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

Micologia veterinaria;

Epidemiologia veterinaria;

Profilassi delle malattie parassitarie;

Antropozoonosi parassitarie;

Patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32B.

AREA 4 - *Malattie infettive* (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: *Microbiologia e virologia:*

Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

Microbiologia e immunologia veterinaria;

Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

Virologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.2: *Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:*

Diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

Patologia aviare;

Igiene e tecnologia avicola.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A

Corso integrato 4.3: *Sanità pubblica veterinaria:*

Epidemiologia veterinaria;

Antropozoonosi;

Igiene veterinaria;

Sanità pubblica veterinaria;

Patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Modulo professionalizzante
Igiene e qualità degli alimenti di origine animale

AREA 1 - *Biochimica e tossicologia* (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: *Biochimica e tossicologia degli alimenti:*

Biochimica applicata;

Biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

Biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

Tossicologia dei residui negli alimenti;

Tossicologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V33A.

AREA 2 - *Anatomia normale e patologica* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: *Anatomia normale e patologica veterinaria:*

Anatomia aviare;

Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

Istologia e citologia patologica veterinaria;

Anatomia patologica veterinaria;

Ittiopatologia.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V31A.

AREA 3 - *Igiene* (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche di indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: *Industrie degli alimenti:*

Aprovvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

Igiene e tecnologia alimentare;

Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari V31B.

Corso integrato 3.2: *Igiene e qualità:*

Analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

Microbiologia degli alimenti di origine animale;

Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: *Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:*

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

Ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.4: *Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:*

Ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

Ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Modulo professionalizzante
Riproduzione animale

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: *Anatomia dell'apparato riproduttore animale:*

Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

Anatomia degli animali domestici.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

Corso integrato 1.2: *Fisiologia della riproduzione animale:*

Fisiologia della riproduzione animale;

Endocrinologia degli animali domestici;

Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

Fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

AREA 2 - *Zootecnica e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: *Zootecnica e alimentazione:*

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

Genetica veterinaria;

Zootecnica speciale;

Alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

Alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

Igiene zootecnica;

Biotecnologie applicate alle produzioni animali;

Citogenetica zootecnica;

Biometria zootecnica;

Tecnica mangimistica.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Patologia e malattie infettive* (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: *Patologia e malattie infettive:*

Fisiopatologia degli animali domestici;

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

Anatomia patologica veterinaria;

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Biochimica clinica veterinaria;

Biochimica applicata;

Diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

Igiene veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

AREA 4 - *Ostetricia e ginecologia* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: *Patologia della riproduzione:*

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

Patologia endocrina della riproduzione animale;

Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: *Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:*

Andrologia e clinica andrologica veterinaria;

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

Ostetricia veterinaria;

Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

Igiene della riproduzione animale.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Salute e benessere degli animali da compagnia

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:*

Anatomia degli animali domestici;

Anatomia topografica veterinaria;

Neuroanatomia veterinaria;

Sviluppo e senescenza degli animali domestici;

Fisiologia degli animali da compagnia;

Etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Allevamento e alimentazione* (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisio-patologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: *Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:*

Genetica veterinaria;

Etologia zootecnica;

Etnologia zootecnica;

Nutrizione ed alimentazione animale;

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

Alimentazione degli animali d'affezione;

Allevamento degli animali d'affezione.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Patologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Patologia degli animali da compagnia:*

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Antropozoonosi;

Malattie parassitarie degli animali;

Micologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: *Semeiotica e diagnostica:*

Semeiotica medica veterinaria;

Ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

Radiologia veterinaria e medicina nucleare;

Biochimica clinica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: *Patologia, clinica e terapia:*

Oftalmologia veterinaria;

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

Patologia medica degli animali da compagnia;

Clinica medica veterinaria;

Terapia medica veterinaria;

Chemioterapia veterinaria;

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A, V33B.

AREA 5 - *Chirurgica* (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: *Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:*

Anestesiologia veterinaria;

Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

Chirurgia endoscopica veterinaria;

Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

Radiologia veterinaria e medicina nucleare;

Chirurgia dei piccoli animali;

Chirurgia oftalmica veterinaria;

Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

Neurochirurgia veterinaria;

Medicina operatoria veterinaria;

Istologia e citologia patologica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V34A.

AREA 6 - *Ostetrico - Ginecologica* (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: *Patologia e clinica:*

Patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e igiene degli allevamenti

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite sopratutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

Anatomia aviare;

Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

Anatomia degli animali domestici;

Fisiologia aviare;

Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

Fisiologia della nutrizione animale;

Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione dell'azienda zootecnica* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: *Gestione dell'azienda zootecnica:*

Economia delle produzioni zootecniche;

Economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09C.

AREA 3 - *Alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici:*

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

Alimenti zootecnici;

Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

Tecnica mangimistica;

Utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

Alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

Alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09B.

AREA 4 - *Produzioni zootecniche* (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: *Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:*

Etnologia zootecnica;

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

Zootecnica generale;

Genetica veterinaria;

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

Immunogenetica zootecnica;

Biometria zootecnica;

Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A, G09C.

AREA 5 - *Tecnologie d'allevamento* (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: *Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:*

Zootecnica speciale;

Avicoltura;

Coniglicoltura;

Zoocolture;

Acquacoltura;

Etologia zootecnica;

Igiene zootecnica;

Igiene e tecnologia avicola;

Ecologia zootecnica;

Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

Impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

200 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

AREA 6 - *Patologia nutrizionale e riproduttiva* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: *Patologia nutrizionale e riproduttiva:*

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

Tossicologia alimentare degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e patologia degli animali da reddito

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

Anatomia degli animali domestici;

Anatomia aviare;

Fisiologia aviare;

Fisiologia degli animali da reddito;

Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

Fisiologia della nutrizione animale.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Zootecnia e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: *Zootecnia e alimentazione:*

Tecnica mangimistica;

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

Zootecnica speciale;

Zoocolture;

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

Demografia zootecnica;

Biochimica della nutrizione;

Alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

Alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

Nutrizione ed alimentazione animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 3 - *Patologia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:*

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

Patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

Epidemiologia veterinaria;

Igiene veterinaria;

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Patologia aviare;

Igiene e tecnologia avicola;

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

Profilassi delle malattie parassitarie.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: *Patologia clinica degli animali da reddito:*

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

Patologia medica degli animali da reddito;

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

Biochimica clinica veterinaria;

Ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

Terapia medica veterinaria;

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05B, V33B.

AREA 5 - *Ostetrico - Chirurgica* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: *Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:*

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

Patologia endocrina della riproduzione animale;

Ostetricia veterinaria;

Anatomia topografica veterinaria;

Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

Radiologia veterinaria e medicina nucleare;

Anestesiologia veterinaria;

Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

Chirurgia endoscopica veterinaria;

Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

Medicina operatoria veterinaria;

Biomeccanica e podologia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V34A, V34B.

AREA 6 - *Farmacologia e tossicologia* (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

Tossicologia applicata alle produzioni animali;

Tossicologia alimentare degli animali domestici;

Tossicologia dei residui negli alimenti;

Chemioterapia veterinaria;

Farmacosorveglianza veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 13 ottobre 1995

Il rettore

95A6613

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazini;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Messina, approvata dal CUN con il suo parere;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto interministeriale del 14 settembre 1995 con il quale è stata autorizzata l'istituzione della scuola di specializzazione in urologia presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo è istituita la scuola di specializzazione in urologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 728, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in urologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA

Art. 729. — La scuola di specializzazione in urologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione medica.

Art. 730. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.

Art. 731. — La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 732. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 733. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'istituto di scienze urologiche dell'Università di Messina e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 734. — Il numero massimo degli specializzandi iscrivibili, tenuto conto delle capacità formative delle strutture didattico scientifiche disponibili di cui all'art. 733 è in atto determinato in numero di cinque (5) per ciascun anno di corso.

Art. 735.

Tabella A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica di morfologia e fisiologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi l'istologia e l'anatomia sistematica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino); i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F10X Urologia.

B. *Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile; deve possedere inoltre una approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale.

Settori: F10X Urologia, F21X Anestesiologia, F07F Nefrologia, F17X Malattie cutanee e veneree, E07X Farmacologia.

C. *Area di laboratorio e di diagnostica urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e citoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato uro-genitale.

Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F10X Urologia, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapià.

D. *Area di urologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene comprese quelle dell'età pediatrica.

Settori: F10X Urologia, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare.

Art. 736.

Tabella B

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

aver frequentato per almeno una annualità complessiva chirurgia generale e/o specialistica;

aver eseguito professionalmente almeno 100 cistoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnositca nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrograde dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extra corporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervico-uretrale ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver seguito personalmente almeno 100 pazienti con affezioni urologiche di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici;

aver eseguito:

I) almeno 50 interventi di alta chirurgia urologica, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II) almeno 120 interventi di media chirurgia compresi interventi di chirurgia generale dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III) almeno 250 interventi di piccola chirurgia compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1995

Il rettore

95A6594

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1995.

95A6654

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Montaquila

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 7245 del 14 luglio 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Montaquila (Isernia) riportato in catasto dello stesso comune al foglio 26 particella 546 (parte) per una superficie complessiva di mq 90.

95A6622

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1995, n. 594, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 9 giugno 1992) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 2 - Tecniche e prodotti per il consolidamento e la manutenzione in zone archeologiche.

SYREMONT S.p.a. - Milano

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.997 milioni di lire (comprensive di IVA), di cui 12.997 milioni per le attività di ricerca e 1.000 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 3 - Metodologie e tecnologie per la gestione e fruizione delle zone archeologiche.

CONSORZIO CORARC - Napoli

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 7.500 milioni per le attività di ricerca e 500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in 30 mesi.

Tema 4 - Metodologie e tecnologie per la gestione e l'attuazione di interventi di recupero e di consolidamento nei centri storici.

CONSORZIO CO.RI.R.E. - Brindisi

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 16.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 14.500 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 5 - Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici esterne degli edifici nei centri storici.

CONSORZIO CORITED - Napoli

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.060,2 milioni di lire (comprensivo di IVA), di 12.080 milioni per le attività di ricerca e 980,2 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 7 - Tecnologie per la realizzazione, il ripristino e la salvaguardia delle reti dei servizi.

CONSORZIO TECNORETI - Vibo Valentia

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 18.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 16.500 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 33 mesi.

Tema 9 - Tecniche e materiali per l'incremento dell'affidabilità e della durabilità delle grandi infrastrutture.

CONSORZIO CIDAGI - Brindisi

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 16.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 14.500 milioni per le attività di ricerca e 1.500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 32 mesi.

Tema 11 - Tecnologie ed apparecchiature per il monitoraggio della sicurezza degli ambienti interni.

CONSORZIO ITALTEL TELESIS - Milano

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 7.500 milioni per le attività di ricerca e 500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 12 - Tecnologie di miglioramento della sicurezza attiva e passiva per i beni contenuti negli edifici e per i fruitori.

BORINI COSTRUZIONI S.p.a. - Torino

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 10.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 9.000 milioni per le attività di ricerca e 1.000 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 13 - Tecniche e materiali atti ad elevare il livello di comfort abitativo e della qualità della vita.

CONSORZIO RI.T.ED. - Roma

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.000 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 6.500 milioni per le attività di ricerca e 500 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Non si procede alla scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento dei relativi contratti per le sottoindicate tematiche previste dal Programma nazionale di ricerca considerato a seguito della accertata non convenienza per il Ministero alla esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione:

Tema 8 - Tecnologie per la riqualificazione dei materiali e prodotti di prevalente produzione nazionale.

Tema 10 - Tecniche e materiali per l'incremento della durabilità o sicurezza delle pavimentazioni stradali.

Tema 14 - Tecnologie per il recupero ed il riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito alla affidabilità dei soggetti prescelti, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto *B* dell'allegato 1 della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati necessari aggiornamenti ai contenuti tecnici delle offerte in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6655

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 novembre 1995

Dollaro USA	1592,63
ECU	2057,68
Marco tedesco	1119,21
Franco francese	325,13
Lira sterlina	2515,24
Fiorino olandese	999,77
Franco belga	54,449
Peseta spagnola	12,998
Corona danese	288,65
Lira irlandese	2571,30
Dracma greca	6,795
Escudo portoghese	10,664
Dollaro canadese	1176,24
Yen giapponese	15,609
Franco svizzero	1386,95
Scellino austriaco	159,07
Corona norvegese	254,39
Corona svedese	238,39
Marco finlandese	372,98
Dollaro australiano	1178,55

95A6719

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcellino.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 25 ottobre 1995, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di San Marcellino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Marcellino (Caserta), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A6621

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 ottobre 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 ottobre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantatre giorni con scadenza il 31 gennaio 1996 è di L. 97,36, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 aprile 1996 è di L. 94,78 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 ottobre 1996 è di L. 89,85, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A6708

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 156 del 18 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DOLTHENE» nelle confezioni flacone da 20 a 50 ml - numero di A.I.C. 100133.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. di Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale n. 05995030151.

Modifiche apportate:

validità: la validità ora autorizzata è di mesi 36.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario riportanti indicata negli stampati la validità in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 157 del 18 ottobre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «NEUTRA-PMSG» anticorpi monoclonali anti-gonadotropina sierica (PMSG) soluzione iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 5 ml - numero di A.I.C. 101592018.

Composizione: ogni flacone da 1 dose (5 ml) contiene per ml: anticorpi monoclonali anti-PMSG, letina, ploxamero, glicina, sodio cloruro, alcool benzilico, acqua p.p. i., sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: Neutra-PMSG trova applicazione quando si utilizza il PMSG per indurre la superovulazione nelle bovine per facilitare le tecniche di embrio-transfer. Neutra-PMSG blocca l'attività residua indesiderabile di PMSG e porta ad un aumento della proporzione di embrioni trasferibili.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 158 del 18 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «OXIL 400» (acido ossolinico) polvere orale per polli da carne.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via P. Bembo 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Rio Saliceto (Reggio Emilia).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: busta da 100 g - numero di A.I.C. 100365016.

Composizione: una busta da 100 g contiene:

principi attivi: acido ossolinico sale sodico 43,50 g (pari ad acido ossolinico base 40,00 g);

altri componenti: sodio carbonato anidro, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi ed infezioni sostenute da altri germi Gram negativi nei polli da carne, stafilococcosi nei polli da carne.

Tempo di attesa: 7 giorni.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 159 del 18 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «TILOCEN 20» (tilosina) per ovini.

Titolare A.I.C.: Cenavisa S/A Laboratorios, Paseo Prim, 27 Reus Spagna, rappresentata in Italia dalla ditta Chemifarm Farmaceutica S.r.l., con sede legale e fiscale in Guarda Veneta (Rovigo), via Eridania Ovest 1/A - codice fiscale n. 00799760293.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento in Paseo Prim, 34 Reus Spagna.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 1000 ml - numero di A.I.C. 100274012.

Composizione per ml:

tilosina tartrato equivalente a tilosina base 200 mg;

altri componenti: alcool benzilico, polietilenglicole 400, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche e specie animali: Tilocen 20 può essere utilizzato negli ovini contro infezioni causate da batteri sensibili alla tilosina (specialmente gram-positivi e micoplasma) quando si prescriva la somministrazione per via parenterale.

Validità: 40 mesi.

Tempi di attesa: carne: ovini 8 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 160 del 24 ottobre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «MUCOBOVIN» vaccino inattivato in adiuvante oleoso contro la diarrea virale-malattia delle mucose dei bovini.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale n. 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 2 ml (monodose) - numero di A.I.C. 101946034;

flacone da 20 ml (10 dosi) - numero di A.I.C. 101946046.

Composizione: ogni dose 2 ml di vaccino contiene:

antigene pestivirus, stipite Aveyronite (in grado di stimolare nella cavia un titolo di anticorpi neutralizzanti > 3.39 log_{10}), antigene pestivirus, stipite New York (in grado di stimolare nella cavia un titolo di anticorpi neutralizzanti > 1.89 log_{10}), alcool benzilico 10 mg;

eccipiente oleoso q.b. a 2 ml.

Composizione dell'eccipiente oleoso per ml: paraffina liquida leggera da 650 a 790 mg, etere d'alcool grassi e di polioli 31 a 80 mg, esteri d'acidi grassi e di polioli 61 a 101 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle infezioni da virus della diarrea virale, malattia delle mucose dei bovini in ambiente contaminato e non.

Validità: 21 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 161 del 24 ottobre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «PROSYSTEM 2» vaccino contro le infezioni enteriche causate da rotavirus nei suinetti.

Titolare A.I.C.: Ambico Inc., Dallas Center, Iowa, USA, rappresentato in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Dallas Center, Iowa, USA con importazione del prodotto o già pronto e confezionato per la vendita o con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica controllata dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 25 dosi + flacone di diluente da 50 ml - numero di A.I.C. 100028024.

Composizione:

ogni dose di vaccino ricostituito (2 ml) contiene: vaccino liofilizzato: principio attivo: rotavirus vivi, attenuati, del suino, sierotipo A1 > $10^{6.2}$TCID 50; rotavirus vivi, attenuati, del suino, sierotipo A2 > $10^{6.2}$TCID50;

altri componenti: gentamicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Diluente: altri componenti: acqua per preparazione iniettabile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni:

immunizzazione attiva di scrofe/scrofette gravide, sane, per la profilassi delle infezioni enteriche, causate da rotavirus, nei suinetti neonati mediante l'assunzione degli anticorpi passivi presenti nel colostro delle madri correttamente vaccinate durante la gravidanza (l'immunizzazione attiva indotta con la vaccinazione in scrofe/scrofette viene utilizzata per l'immunizzazione passiva della loro progenie);

profilassi delle infezioni enteriche causate da rotavirus in suinetti sani.

Tempo di attesa: 21 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche nell'officina farmaceutica sita in Perugia.

Decreto n. 162 del 24 ottobre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «PROSYSTEM 2-3» vaccino contro le infezioni enteriche causate da rotavirus e da E. Coli nei suinetti neonati.

Titolare A.I.C.: Ambico Inc., Dallas Center, Iowa, USA, rappresentato in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Dallas Center, Iowa, USA con importazione del prodotto o già pronto e confezionato per la vendita o con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina farmaceutica consortile della società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 10 dosi + flacone di vaccino liquido da 20 ml - numero di A.I.C. 100029014.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito (2 ml) contiene:

A) Vaccino liofilizzato: (Prosystem 2):

principio attivo: rotavirus vivi, attenuati, del suino, sierotipo A1 > $10^{6.2}$TCID 50; rotavirus vivi, attenuati, del suino, sierotipo A2 > $10^{6.2}$TCID50;

altri componenti: gentamicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

B) Vaccino liquido: (Prosystem 3);

principi attivi: antigene pili K 88 di E. Coli del suino > 2 R.P., antigene pili F 41 di E. Coli del suino > 1 R.P., Antigene pili 987P di E. Coli del suino > 1 R.P., antigene pili K 99 di E. Coli del suino > 1 R.P.;

altri componenti: idrossido di allumino gel 2%, mertiolato, soluzione fisiologica (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numero totale di E. Coli inattivati: < 2 × 10^{11}/dose.

Indicazioni: immunizzazione attiva di scrofe/scrofette gravide, sane, per la profilassi delle infezioni enteriche, causate da rotavirus e da E. Coli, nei suinetti neonati mediante l'assunzione degli anticorpi passivi presenti nel colostro delle madri correttamente vaccinate durante la gravidanza (l'immunizzazione attiva indotta con la vaccinazione in scrofe/scrofette viene utilizzata per l'immunizzazione passiva della loro progenie).

Tempo di attesa: 21 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche nell'officina farmaceutica sita in Perugia.

Decreto n. 163 del 24 ottobre 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «ATRINORD dO» vaccino inattivato contro la rinite atrofica progressiva dei suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101612012;

flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 101612024.

Composizione: per ogni ml: 10 µg di proteina dO (derivativo proteico ottenuto per delezione genomica da tossina di Pasteurella Multocida) adsorbito su Alhydrogel[R]Grado A.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di scrofe/scrofette quale strumento di controllo della rinite atrofica nella loro progenie mediante gli anticorpi colostrali.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi - 24 ore dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6659

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 è revocata la registrazione, concessa all'impresa Italchimica S.r.l., con sede in Cicciano (Napoli), via Caserta, 221, dei presidi sanitari sottoelencati già registrati ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

1) Erbival, registrato al n. 5304 con decreti ministeriali 30 marzo 1983 e 29 novembre 1983;

2) Diserval, registrato al n. 3781 con decreti ministeriali 19 giugno 1980 e 29 novembre 1983;

3) Folta Fol Blu, registrato al n. 5238 con decreti ministeriali 16 febbraio 1983 e 29 novembre 1983;

4) Italfoltan, registrato al n. 5835 con decreto ministeriale 27 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 è revocata la registrazione, concessa all'impresa Enotria S.p.a. con sede in Melilli (Siracusa), s.s. 193 km 8, dei presidi sanitari sottoelencati già registrati ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

1) Enocomplex, registrato al n. 4284 con decreto ministeriale 1° aprile 1981;

2) Eno K, registrato al n. 3223 con decreto ministeriale 1° agosto 1979;

3) Loran 50 PB, registrato al n. 5195 con decreto ministeriale 1° febbraio 1983;

4) Loran 4 P, registrato al n. 5510 con decreto ministeriale 9 novembre 1983;

5) Aridal, registrato al n. 2683 con decreto ministeriale 5 ottobre 1977;

6) Erfel 50 L, registrato al n. 2848 con decreto ministeriale 25 maggio 1979;

7) Mesthan-2, registrato al n. 5417 con decreto ministeriale 4 luglio 1983;

8) Sesal, registrato al n. 6214 con decreto ministeriale 31 gennaio 1985;

9) Rametrin 16 PB, registrato al n. 3493 con decreto ministeriale 6 febbraio 1980;

10) Enoris M, registrato al n. 6406 con decreto ministeriale 6 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 13 luglio 1983 all'impresa Emme Italia S.r.l. con sede in Bologna, via Amendola, del presidio sanitario denominato Tralin già registrato al n. 4421.

95A6658

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Cosenza, Bari, Salerno e Brescia.

Con decreto ministeriale n. I/2/3162/95 del 18 maggio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.437.953.817, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/2979/95 del 18 maggio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.366.595.925, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/3821/95 del 27 giugno 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.833.273.600, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Salerno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/3822/95 del 12 luglio 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.897.820.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

95A6666

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma «La Sapienza», è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. A02B - Probabilità e statistica matematica — alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento — come deliberato nella seduta del consiglio di facoltà del 12 luglio 1995.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione, direttamente al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Ripartizione II - Divisione II - Settore concorsi ricercatori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del ricercatore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A6673

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 258/1995 del 22 maggio 1995, alla pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove si legge: «"*URSOBIL HT*" 30 confetti - numero A.I.C. 009585023», leggasi: «"*MEPALAX*" 30 confetti - numero A.I.C. 009585023».

95A6626

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 3 0 9 5 *

L. 1.300